

Roma, 31 maggio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS – Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2024_19

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Via libera al pacchetto Ue contro il riciclaggio: tetto sui contanti a 10mila euro**

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato ieri delle nuove regole antiriciclaggio che hanno come obiettivo la protezione dei cittadini e del sistema finanziario Ue dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. Questo gruppo di regole meglio conosciute come «Aml package» è costituito principalmente da un regolamento antiriciclaggio e dalla sesta direttiva antiriciclaggio. Il regolamento estende le misure contro il riciclaggio di denaro a nuovi soggetti ed entità obbligate, come la maggior parte dell’intero settore delle valute virtuali, ma anche ai commercianti di beni di lusso (orologi, gioielli, metalli preziosi oltre 10mila euro, auto e moto oltre 250mila euro, aerei e yacht sopra ai 7,5 milioni di euro) e alle società sportive professionistiche e gli agenti sportivi del calcio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 aprile). Stabiliti requisiti di due diligence più rigorosi, specificati ulteriormente i criteri per l’individuazione della titolarità effettiva e fissato il limite di 10mila euro ai pagamenti in contanti. Istituita una nuova Autorità europea per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Amla) che avrà poteri di supervisione diretti e indiretti su entità obbligate ad alto rischio nel settore finanziario. L’Autorità potrà imporre delle serie sanzioni pecuniarie alle entità obbligate selezionate. La nuova sesta direttiva contro il riciclaggio di denaro prescrive inoltre che gli Stati Ue debbano rendere disponibili le informazioni dai registri centralizzati dei conti bancari – contenenti dati su chi, come e dove si detiene un conto bancario – attraverso un unico punto di accesso. La sesta direttiva darà la possibilità di accedere a un punto di accesso centralizzato a tutte le Unità di informazione finanziarie nazionali. Per raggiungere questo importante obiettivo il Consiglio ha adottato ieri una direttiva separata per garantire che le Autorità nazionali di contrasto abbiano accesso a questi registri tramite il punto di accesso unico. La sesta direttiva include tra le sue regole anche l’armonizzazione del formato degli estratti conto. L’accesso diretto e l’uso di formati armonizzati è uno strumento di fondamentale importanza nella lotta al riciclaggio e negli sforzi per rintracciare e confiscare i proventi dei crimini. I testi finali e consolidati saranno a breve pubblicati nella Gazzetta Ue ed entreranno in vigore secondo la seguente tempistica: il regolamento antiriciclaggio Ue sarà applicato tre anni dopo l’entrata in vigore; invece, gli Stati membri avranno due anni per recepire alcune parti della sesta direttiva antiriciclaggio e tre anni per altre. L’Amla avrà sede a Francoforte e inizierà le operazioni a metà del 2025.

Fonte: Valerio Vallefuoco, “*Via libera al pacchetto Ue contro il riciclaggio: tetto sui contanti a 10mila euro*” Il Sole 24 ore del 31 maggio 2024

➤ Titolari effettivi, reclamo al Garante: «Stop alla trasmissione dei dati»

Non c'è pace per il registro dei titolari effettivi: sospeso la seconda volta il 17 maggio scorso dal Consiglio di Stato per sospetta violazione dei diritti di riservatezza dei “bersagli” (l'udienza di merito è fissata per il 19 settembre prossimo, pende la richiesta di trasmissione pregiudiziale alla Corte Ue) ora il “Te” finisce al centro di un reclamo urgente davanti al Garante (italiano) per la protezione dei dati personali. La questione sollevata da Unafi (Unione affidatari fiduciari) riguarda proprio il tempo di mezzo tra l'ordinanza della Sesta sezione di 12 giorni fa e il prossimo step giudiziario di fine estate. Secondo l'associazione di categoria, le Camere di commercio territoriali (titolari del trattamento) e Infocamere SepA (responsabile del trattamento) continuano a ricevere notifiche – in sostanza a iscrivere nuovi titolari effettivi – e non hanno finora disposto la chiusura del Registro, permettendo in tal modo di fatto la comunicazione a terzi dei dati sensibili degli iscritti. In particolare, sostengono i legali di Unafi, se è sospeso il decreto ministeriale che regola il funzionamento del sistema, e specificatamente la normativa tecnica, «è sospesa proprio la procedura di comunicazione e registrazione dei dati dei “Te” che risulta attualmente priva della base giuridica, il che concreta un evidente profilo di illegittimità del comportamento della Camera di commercio» come denunciato direttamente dal ricorrente «il 22 maggio scorso». Da qui la richiesta «urgente» al Garante – che per legge ha poteri diretti sui titolari e responsabili di trattamento – di inibire alle Camere di commercio «la ricezione della comunicazione dei dati del titolare effettivo, e la loro registrazione», perché «è di tutta evidenza, e diversa altra interpretazione è soltanto un doloso travisamento del provvedimento, che se è sospeso il decreto ministeriale (non una parte dello stesso o limitatamente a) che sancisce il funzionamento del sistema tutto e, specificatamente, la normativa tecnica, è sospesa, proprio la risulta attualmente priva della base giuridica». La presa di posizione di Unafi trae argomenti dall'ordinanza interinale del Cds dello scorso 17 maggio, in cui i giudici spiegano che il cuore del problema ora è diventato la compatibilità del recepimento della quinta Direttiva con le regole unionali del Gdpr. Secondo i ricorrenti, il meccanismo di accesso ai dati, consentito indiscriminatamente a tutti i soggetti obbligati in area Ue, non solo apre a una comunità sterminata (centinaia di migliaia di professionisti ed enti), ma soprattutto consente “escursioni” trasversali su dati privatissimi senza una ragionevole proporzionalità rispetto all'azione intrusiva: si pensi ai minori o a disabili beneficiari di trust.

Fonte: Alessandro Galimberti, *“Titolari effettivi, reclamo al Garante: «Stop alla trasmissione dei dati»*”, Il Sole 24 ore del 29 maggio 2024

➤ Trust, tassazione in uscita con binari differenziati fra disponente e terzi

Nella riforma dell'imposta di successione e donazione (approvata in via preliminare dal Governo il 9 aprile), una delle novità di maggior rilievo è rappresentata dalle disposizioni previste per regolamentare – in via normativa – la rilevanza dell'istituto del trust ai fini di tale imposta. Il regime impositivo previsto è coerente con quello al quale, in assenza di norme espresse, erano giunte in via interpretativa la giurisprudenza e la dottrina e con la natura di atto di donazione a formazione progressiva. Il nuovo impianto normativo, sia con riferimento al regime di tassazione “all'uscita” sia con riferimento a quello di tassazione “all'entrata”, è quindi incentrato sul rapporto di coniugio, parentela e affinità esistente tra il disponente e i beneficiari, anche se nei due diversi regimi muta il momento in cui tale rapporto assume rilievo. Nel regime di tassazione all'entrata, di cui al terzo comma del nuovo articolo 4-bis del Tus (il Testo unico sull'imposta di successione), secondo lo schema di decreto messo a punto dal Governo, assume rilievo il rapporto esistente tra disponente e beneficiari nel momento in cui il patrimonio viene trasferito al trustee. Nel regime di tassazione all'uscita, invece, di cui ai primi

due commi del nuovo articolo 4-bis, assume rilievo il rapporto esistente tra disponente e beneficiari nel momento in cui il patrimonio viene attribuito in via definitiva dal trustee a questi ultimi. Nel regime di tassazione all'uscita il rapporto di coniugio che ha rilievo è quindi quello così qualificabile alla data di insorgenza del presupposto impositivo, e cioè alla data di attribuzione del patrimonio ai beneficiari, a nulla rilevando quello in essere alla data di trasferimento dei beni dal disponente al trustee. In particolare si ritiene che, ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili, rilevi il permanere o meno del rapporto di coniugio alla data dell'attribuzione del patrimonio ai beneficiari ovvero, se antecedente, alla data della morte del disponente. Così, il beneficiario che sarà coniuge del disponente alla data di attribuzione patrimoniale – o che lo era alla data della morte del disponente – beneficerà del regime impositivo di favore riservato al coniuge, mentre il beneficiario che aveva cessato di essere coniuge (alla data dell'attribuzione se il disponente è ancora in vita, ovvero alla antecedente data della morte del disponente) non potrà godere del regime di favore che spetta al coniuge. Si deve inoltre considerare che qualunque soggetto che aderisca alle finalità del trust può, con il consenso del trustee, incrementare il fondo in trust apportando beni o diritti. Un trust, pertanto, può essere lo strumento per mezzo del quale un soggetto diverso dal disponente (il terzo apportatore) realizza una liberalità a favore dei beneficiari. Si pensi, ad esempio, a un trust istituito da genitori con beneficiari i loro figli, al quale una zia apporta del patrimonio che così andrà a beneficio dei nipoti. In riferimento a questo caso riteniamo che il termine “disponente” nel nuovo articolo 4-bis del Tus sia stato utilizzato non ricorrendo al suo significato giuridico di colui che istituisce il trust, bensì nel suo più ampio significato economico di colui che dispone di propri beni o diritti trasferendoli al trustee per incrementare il fondo in trust. Ne consegue, pertanto, che nell'ipotesi in cui una parte del fondo in trust sia stata apportata da un soggetto (terzo apportatore) diverso da chi ha istituito il trust, le aliquote e le franchigie applicabili siano quelle che dipendono dal rapporto di coniugio, di parentela o di affinità esistente tra tale terzo apportatore e i beneficiari. Mentre non si pongono problematiche particolari nel caso di opzione per la tassazione all'entrata, che secondo la bozza di norma si ritiene debba essere esercitata dal terzo apportatore quale “disponente” di quell'apporto, più complessa è la gestione da parte del trustee nel regime di tassazione all'uscita, in quanto deve tenere evidenza contabile della diversa provenienza del fondo in trust. Nel momento in cui il patrimonio viene definitivamente attribuito ai beneficiari, ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili, è infatti necessario distinguere tra il patrimonio che in origine era stato trasferito al trustee dal disponente, con riferimento al quale rileva il rapporto di parentela tra chi ha istituito il trust e i beneficiari, e il patrimonio che in origine era stato trasferito al trustee da un terzo apportatore, con riferimento al quale, invece, rileva il rapporto di parentela tra tale terzo apportatore e i beneficiari.

Fonte: Andrea Vasapoli “*Trust, tassazione in uscita con binari differenziati fra disponente e terzi*”, Il Sole 24 ore del 27 maggio 2024

➤ **Criptoattività, dal 2026 scambio dati tra Paesi Ue**

Dal 1° gennaio 2026 diverrà obbligatorio lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda le cryptoattività e per i ruling fiscali conclusi con privati relativi ad operazioni di rilevante entità ovvero ruling che fissano per il destinatario la sua residenza fiscale. Questi sono due degli effetti che scaturiranno dal recepimento in Italia, in base al disegno di legge di delegazione europea 2024 (approvato ieri dal Consiglio dei ministri), della direttiva 2023/2226. Questa direttiva, meglio conosciuta come Dac8, costituisce un ulteriore passo per combattere i fenomeni di elusione ed evasione fiscale che sono realizzati

per mancanza di trasparenza informativa transnazionale. **Cripto attività** Gli Stati membri hanno adottato nei propri ordinamenti molteplici normative in materia di criptoattività, ma la natura e l'utilizzo transnazionale dei particolari strumenti finanziari ne rende spesso difficile l'identificazione, il controllo e la loro conseguente tassazione. È proprio per questo che la Dac8, integrando la direttiva 2011/16/UE, si propone - attraverso l'introduzione dell'obbligo di scambio automatico e periodico di informazioni e la creazione, a partire dal 31 dicembre 2026, di un registro centrale di queste comunicazioni - di fornire agli Stati membri degli strumenti efficaci per combattere, nello specifico settore, pericolosi fenomeni di frode, di elusione ovvero di non tassazione dei proventi ottenuti dalla cessione o dalla detenzione di criptoattività. Questa iniziativa europea si inserisce in un più ampio quadro di comunicazione internazionale espressamente previsto in materia di criptoattività dall'Ocse nel documento «Crypto-asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard» (Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto attività e modifiche allo standard comune di informazioni), approvato il 26 agosto 2022. La direttiva impone un obbligo di comunicazione da parte dei prestatori di servizio di pagamento (Psp) con la previsione, rilasciata ai singoli Stati membri, di introduzione di specifiche sanzioni che determinino maggiormente la coerenza dell'obbligo. Quest'ultimo, allo stato attuale, viene sentito dagli Stati membri come primario, anche se a livello Ocse non ha trovato ancora una sua effettiva declinazione operativa. **Ruling e persone fisiche** Altro obiettivo della direttiva è quello di estendere l'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri ad operazioni poste in essere da persone fisiche "facoltose". In particolare, viene previsto dal 1° gennaio 2026 uno specifico obbligo di scambio automatico di informazione per: quei ruling transfrontalieri che hanno ad oggetto un'operazione o una serie di operazioni che superino l'importo di 1.500.000 euro (o una somma equivalente in altra valuta); il ruling preventivo transfrontaliero che determina se una persona è o meno residente ai fini fiscali nello Stato membro che emette il ruling. Un particolare punto di attenzione è rivolto ai redditi derivanti dai dividendi su conti non di custodia. La direttiva, infatti, evidenzia che questi redditi spesso sfuggono dalle comunicazioni attualmente obbligatorie. **Numero identificativo fiscale** Un ulteriore profilo da segnalare riguarda anche il calendario previsto dalla direttiva per rendere obbligatoria, per tutti gli scambi di informazione tra Stati membri, la comunicazione del Nif (Numero identificativo fiscale). Numero che in modo univoco identifica persone fisiche ed entità. In particolare, tale obbligo si estende tra il 2028 e il 2030 a tutte le comunicazioni di natura fiscale, consentendo così un'identificazione precisa del soggetto coinvolto nella singola operazione ovvero destinatario di un particolare reddito.

Fonte: Benedetto Santacroce, "Criptoattività, dal 2026 scambio dati tra Paesi Ue", Il Sole 24 Ore del 25 maggio 2024

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/cdr